Regione Piemonte - Provincia di Alessandria

Comune di Volpeglino

Via Stazione 6 CAP: 15050 Partita IVA e Cod. Fiscale 00411690068
Tel 013180182 Fax 0131806035 Sito Web: www.comune.volpeglino.al.it
e-mail: info@comune.volpeglino.al.it – e-mail certificata: info@pec.comune.volpeglino.al.it

ORDINANZA N. 3/2021 **Volpeglino, lì** 22 SET 2021

OGGETTO: CUSTODIA CANI.

IL SINDACO

PRESO ATTO che la circolazione di cani incustoditi sulle aree pubbliche e sulle strade comporta pericoli per la sicurezza pubblica;

PREMESSO CHE

- i proprietari dei cani sono responsabili del benessere del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso;

- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

CONSIDERATO che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini sulla scorretta ed irresponsabile conduzione da parte di proprietari di cani lasciati incustoditi nel territorio comunale su spazi o strade pubbliche, talvolta responsabili di minacciate aggressioni nei confronti di altri animali o di cittadini;

VALUTATA la necessità di affrontare in maniera efficace il problema riguardante la custodia dei cani da parte dei proprietari e dei detentori al fine di evitare il rischio di aggressioni nei confronti di altri animali o di cittadini;

VISTI:

- la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 sulla tutela e il controllo degli animali d'affezione;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 14 gennaio 2008 sulla tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani, contenente l'elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività;
- l'articolo 10 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani:

1 Di custodire tenere chiusi nella o presso la propria abitazione gli animali, con l'obbligo del guinzaglio per i cani condotti all'esterno e sul suolo pubblico, oltre che della museruola se condotti all'interno dei locali pubblici o sui mezzi di trasporto.

2. E' fatto obbligo agli stessi proprietari e detentori di utilizzare sia la museruola che il guinzaglio, per i cani condotti all'esterno e sul suolo pubblico ed appartenenti alle razze di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute datata 14.01.2008 contenente l'elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività.

3. E' vietato l'accesso ai cani, anche se muniti di guinzaglio ed eventualmente di museruola nelle aree verdi presenti sul territorio.

4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari ed ai momentanei custodi di cani, i quali circolano sul suolo pubblico con i propri animali, di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni.

5. E' consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

Sanzioni:
Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della Legge 14 agosto 1991 n. 281, il detentore del cane che non adempie a quanto previsto dalla presente ordinanza è punito secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 500,00 (cinquecento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 - bis del D.lgs 26/2000

Le violazioni alla presente ordinanza saranno, inoltre, perseguite ai sensi dell'art.650 del Codice Penale

DEMANDA

-al Comando Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti i soggetti incaricati della vigilanza, il controllo sull'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni conseguenti.

-Il presente provvedimento, per motivi di salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica, è esecutivo dal giorno della pubblicazione.

- Contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n.241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COMUNE DI VOLPEGLINO Prov. AL

Il Sindaco
Brivio Giuseppe